

TI_GERICHTE 15.2013.26 vom 18. April 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-04-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2013.26

FR: TI_GERICHTE 15.2013.26 du 18 avril 2013

IT: TI_GERICHTE 15.2013.26 del 18 aprile 2013

Regeste

Spese d'esecuzione. Spese di rigetto dell'opposizione

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell'ufficio di esecuzione – nel caso in esame contro lo stato di riparto allestito dall'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano nell'esecuzione n. 1486131 promossa nei confronti del debitore – dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe conoscenza. Nella fattispecie, il provvedimento impugnato, datato 26 gennaio 2013, è stato recapitato al creditore il 28 febbraio successivo. Il termine per ricorrere, che ha iniziato a decorrere il 1° febbraio 2013 (v. doc. 2 annesso al gravame), è venuto quindi a scadere il 10 febbraio 2013. Consegnato alla posta l'8 febbraio 2013, il ricorso è perciò tempestivo.

E. 2

Le spese d'esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle (art. 68 cpv. 1 primo periodo LEF). Il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d'esecuzione (art. 68 cpv. 2 LEF).

E. 3

Secondo il ricorrente le ripetibili per fr. 800.- assegnategli dal Pretore aggiunto del Distretto di _____ con decisione del 22 settembre 2011 (inc. CA.2011.230) di reiezione dell'istanza cautelare di sospensione provvisoria dell'esecuzione in corso ex art. 85a cpv.2 LEF, vanno inserite nelle posizioni da riconoscere all'escutente nella determinazione del saldo dell'esecuzione. Lo stesso dicasi, sempre secondo il ricorrente, per le ripetibili di fr. 1'000.- riconosciutegli con sentenza del 13 gennaio 2012 dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello a seguito della reiezione dell'appello del debitore avverso la menzionata decisione pretorile (inc. n. 12.2011.176). Trattasi in entrambi i casi, per il ricorrente, di "posizioni accessorie strettamente connesse alla procedura esecutiva in questione" generate dal debitore proprio per sospendere e annullare l'esecuzione e sorte soltanto posteriormente alla domanda di pignoramento.

E. 4

L'argomento è privo di pregio. In DTF 119 III 63 segg. il Tribunale federale ha inglobato nell'art. 68 LEF – per quanto qui di rilievo – soltanto i costi esecutivi (spese e indennità) annoverabili "zu den rein betriebsrechtlichen Streitigkeiten", segnatamente quelli sorti nel contesto della procedura di rigetto dell'opposizione come tale. Esso ha quindi stabilito che se l'opposizione è respinta nell'ambito di un processo civile ordinario, le spese e le ripetibili poste a carico del debitore non costituiscono spese d'esecuzione, di modo che esse

sono escluse dall'esecuzione in corso (DTF 119 III 67 consid. b/aa). Tale orientamento ha trovato conferma in DTF 133 III 687 segg., secondo cui nel novero dell'art. 68 cpv. 1 LEF (spese d'esecuzione) cadono, tra l'altro, le indennità e le ripetibili assegnate in relazione a una procedura (esecutiva) giudiziaria sommaria ex art. 25 n. 2 vLEF, ad esclusione dei costi "aus rein materiellrechtlichen Verfahren" (DTF 133 III 687 consid. 2.3 pag. 691-692 con riferimento a DTF 119 III 63 consid. 4b/aa). Del resto, conformemente alla circolare n. 6/1995 del 2 maggio 1995 di questa Camera, ancorché riferita al diritto previgente, ovvero a quello antecedente l'entrata in vigore con il 1° gennaio 2011 del Codice di diritto processuale svizzero (Codice di procedura civile, CPC) e dell'ordinanza (riveduta) sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) "le spese e le indennità ex art. 62 cpv. 1 OTLEF riconosciute nella procedura sommaria di rigetto provvisorio o definitivo dell'opposizione devono essere considerate quali spese d'esecuzione nel senso dell'art. 68 LEF e formano quindi parte integrante dell'esecuzione per la quale si procede". Anche in questo caso il riferimento concerne soltanto gli oneri processuali conseguenti alla procedura di rigetto dell'opposizione (giungono alla stessa conclusione: Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1997, art. 68 pag. 295; Amon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8 a edizione, § 13 n. 12 Gehri KUKO SchKG-geheri, art. 68 n. 3). Nella fattispecie, per contro, le ripetibili richiamate dal ricorrente traggono origine dal contenzioso conseguente all'inoltro da parte dell'escusso di un'azione di accertamento dell'inesistenza del debito ex art. 85a LEF, ovvero si riferiscono a un procedimento di merito retto dalla procedura ordinaria/semplificata (ancorché con effetti di diritto esecutivo nella misura in cui l'accoglimento dell'azione comporta a dipendenza dei casi la sospensione o l'annullamento dell'esecuzione) avente per oggetto la sussistenza o meno del credito posto in esecuzione o la concessione di una dilazione (cfr. DTF 129 III 197 consid. 2.1 pag. 198). Che tali oneri processuali siano conseguenti all'esito (negativo) della domanda cautelare volta alla sospensione provvisoria dell'esecuzione ex art. 85a cpv. 2 LEF e non al giudizio (finale) di merito sull'azione è ininfluenza, trattandosi di una procedura avviata pur sempre nel contesto di un'azione ordinaria, la quale - come visto - esula dal campo di applicazione dei procedimenti sommari di cui all'art. 25 n. 2 vLEF (ora art. 251 CPC), richiamato nella DTF 133 III 687 segg.. Non inserendo nel conto finale dell'esecuzione quanto richiesto dal ricorrente, l'ufficio ha perciò agito correttamente, ossia non ha violato l'art. 68 LEF. Di modo che per l'incasso di tali importi il creditore dovrà, dandosene il caso, procedere con una nuova domanda di esecuzione.

E. 5

Ne consegue la reiezione del ricorso. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. 2 e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamato l'art. 68 LEF, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione a: - ; - ; Comunicazione all'Ufficio di esecuzione di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il segretario Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.